



LA PREVIDENZA DEL COMMERCIALISTA
E DELL'ESPERTO CONTABILE

VERDIANA FEDERICA SANTAROSSA

LE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI
ORDINARIE E IN EMERGENZA
COVID-19 DELLA CASSA DOTTORI
COMMERCIALISTI



Indice

Capitolo 1

Emergenza Covid-19	2
Polizza Sanitaria Base - Copertura “Rischio Covid-19”	2
Polizza Sanitaria Base - Consulenza Medica e Psicologica	3

Capitolo 2

“Il Welfare” a tutela delle Dott.sse Commercialiste	4
Indennità di Maternità	4
Contributo a Sostegno della Maternità	6
Contributo Complementare all’Indennità di Maternità	7
Interruzione di Gravidanza	9

Capitolo 1

Emergenza Covid-19

Polizza Sanitaria Base – Copertura “Rischio Covid-19”

La copertura in argomento, il cui onere è a carico della Cassa, avrà decorrenza dal 01/03/2021 fino alle ore 24:00 del 31/12/2021 e opererà in continuità con quanto erogato a titolo gratuito dalla Compagnia Reale Mutua fino al 28/02/2021, secondo le linee guida, di seguito riportate.

Polizza sanitaria iscritti n. 2016/05/2650123 – GARANZIA RISCHIO COVID Garanzia COVID-19:

la prestazione “indennità sostitutiva” prevista dall’art. A.1.15 del Piano Sanitario Base si intende erogata anche nei seguenti casi:

- ricovero in struttura ospedaliera a seguito di positività a tampone molecolare SarsCov2 e reso necessario da sintomi* causati da COVID-19 (verranno riconosciute le indennità previste in polizza per la durata dei trattamenti in ospedale e sempre nei limiti di durata previsti nella polizza sanitaria base in essere con la Cassa);
- ricovero domiciliare* - con il limite di erogazione pari a massimo 10 giorni per evento come previsto dalla circolare del Ministero della Salute del 12/10/2020 – a seguito di positività a tampone molecolare SarsCov2 e reso necessario da sintomi* causati da COVID-19.

Ai fini della presente garanzia:

- **per sintomi* causati da COVID-19 si intendono tutti quelli diversi da temperatura e/o dolori muscolari e/o i tipici sintomi influenzali, oltre alla perdita di olfatto e/o gusto che sono sintomi tipici che possono permanere per lungo tempo. La garanzia, pertanto, non opera per soggetti asintomatici o paucisintomatici ovvero con sintomi in forma lieve;**
- **per ricovero domiciliare*** – in linea con l’evoluzione dello scenario epidemiologico, che ha comportato l’adozione, da parte dell’Autorità Sanitaria, di provvedimenti alternativi al ricovero e rivolti a pazienti con sintomatologia tale da richiedere il costante monitoraggio e cure/terapie a domicilio - **si intende l’attivazione di uno dei provvedimenti di seguito indicati:**
 - **USCA** – Unità Speciale di Continuità Assistenziale: struttura di raccordo, gestita dalle amministrazioni regionali sanitarie e resa necessaria a seguito del sovraffollamento delle strutture ospedaliere a causa dell’emergenza Sars-Cov-2, con lo scopo di garantire il presidio e l’erogazione di prestazioni sanitarie in ambito domiciliare;
 - **sorveglianza sanitaria attiva domiciliare:** certificazione della prognosi e monitoraggio quotidiano del decorso terapeutico prescritto dal personale medico.

La suddetta garanzia non cumula con la copertura prevista dal Piano Sanitario Integrativo. In altri termini, qualora l'Assicurato che usufruisca della garanzia di cui alla presente offerta in seguito a ricovero ospedaliero per COVID-19 abbia acquistato, anche, il Piano Sanitario Integrativo, nessun indennizzo sarà dovuto da Reale Mutua su quest'ultima polizza; analogamente, qualora a seguito del suddetto ricovero fosse stato attivato il Piano Sanitario Integrativo, l'Assicurato non avrà diritto all'erogazione dell'indennità sostitutiva prevista dalla presente offerta.

Modalità di denuncia dei sinistri COVID-19

Ogni Assicurato potrà caricare all'interno della propria area Riservata di Blue Assistance la domanda di indennità da COVID-19 o inviare il modulo denuncia sinistro polizza base cartaceo.

In caso di caricamento tramite Area Riservata, l'Assicurato dovrà cliccare sulla casella "RICOVERO" e, a seguire, "INDENNITA'" indicando come data inizio e fine ricovero le date in cui sono stati effettuati i tamponi.

Alla domanda di indennità, salvo ulteriori richieste di integrazione della Compagnia Reale Mutua Assicurazioni anche tramite BLUE ASSISTANCE, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- **referto del tampone molecolare attestante la positività e, se già disponibile, referto del tampone di controllo per la negativizzazione;**
- **la documentazione medica rilasciata dall'ASL/ATS:** eventuale cartella clinica in caso di ricovero ospedaliero, o in mancanza documentazione che attesti la sintomatologia e l'attivazione di uno dei provvedimenti sanitari tipici del ricovero domiciliare come sopra definito.

Polizza Sanitaria Base – Consulenza Medica e Psicologica

Gli iscritti della Cassa possono, inoltre, usufruire del Numero Verde 800 084 800 per chi chiama dall'Italia e 011.4389107 accessibile dall'estero che Reale Mutua mette a disposizione per una **consulenza medica e psicologica gratuita sul Coronavirus.**

Il Numero Verde 800545130 è attivo con i consueti orari: dal lunedì al giovedì dalle 8.45 alle 12.45 e dalle 14.00 alle 16.00. Il venerdì dalle 8.45 alle 13.45.

Capitolo 2

“Il Welfare“ a tutela delle Dott.sse Commercialiste

Indennità di Maternità

E' una indennità riconosciuta in caso di gravidanza, adozione o affidamento preadottivo o temporaneo.

CHI PUÒ RICHIEDERLA

Dottoresse Commercialiste, in possesso della partita Iva e dell'iscrizione all'Albo professionale nel periodo indennizzabile (due mesi antecedenti l'evento e i tre mesi successivi) iscritte alla Cassa o che hanno presentato la domanda di iscrizione. L'indennità di maternità non è riconosciuta qualora sussista il medesimo diritto in capo ad altro Ente di Previdenza.

QUANTO SPETTA

L'indennità di maternità è pari a 5/12 dell'80% del reddito netto professionale dichiarato nell'anno precedente a quello dell'evento.

In ogni caso, l'importo dell'indennità di maternità non può essere inferiore a € 5.190,64 o superiore a € 25.953,20 se l'evento nascita avviene nell'anno 2022.

COME SI CALCOLA

Viene calcolata in base **al reddito netto professionale percepito dall' avente diritto nel secondo anno precedente a quello dell'evento ed è pari ai cinque dodicesimi dell'80% di tale reddito.**

Per esempio: se l'evento (nascita) avviene nell'anno 2022 e il reddito netto professionale è pari ad Euro 35.600,00 - come da dichiarazione fiscale 2021, periodo d'imposta 2020 - l'indennità ammonterà ad Euro 11.866,67 (Euro 35.600,00 × 80% = Euro 28.480,00 : 12 × 5 = Euro 11.866,67). In ogni caso, l'importo dell'indennità di maternità non può essere inferiore ad un importo minimo fissato annualmente dall'INPS né superiore ad un importo massimo, pari a cinque volte l'indennità minima. L'importo minimo e l'importo massimo sono aggiornati annualmente e sono riportati nella successiva tabella.

ANNO EVENTO	IMPORTO MINIMO	IMPORTO MASSIMO
2022	€ 5.190,64	€ 25.953,20
2021	€ 5.093,92	€ 25.469,60
2020	€ 5.093,92	€ 25.469,60
2019	€ 5.068,96	€ 25.344,80
2018	€ 5.012,80	€ 25.064,00
2017	€ 4.958,72	€ 24.793,60

L'indennità di maternità, in quanto sostitutiva del reddito professionale (art. 6, DPR n. 917/86), è sottoposta al medesimo regime fiscale.

QUANDO E COME RICHIEDERLA

L'indennità di maternità **può essere richiesta a partire dalla 24^ settimana di gravidanza ed entro il termine perentorio di 180 gg. dalla data dell'evento** utilizzando esclusivamente il servizio online DOM – Domande On Line seguendo il percorso DIM – Domanda di indennità di maternità, allegando la seguente documentazione:

- fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità.

Se la domanda viene presentata prima del parto:

- copia del certificato medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica o da ginecologo privato, comprovante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto.

Se la domanda viene presentata dopo il parto:

- copia certificato di assistenza al parto.

Se la domanda viene presentata per adozione o affidamento preadottivo:

- copia autentica del provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo e il certificato di nascita del bambino o certificazione equipollente che faccia pubblica fede sulla data di nascita ove la stessa non sia indicata nel provvedimento di adozione.

Se la domanda viene presentata per affidamento ai sensi della legge 184/83 (affidamento non preadottivo):

- copia autentica del provvedimento di affidamento contenente la durata dello stesso e il certificato di nascita del bambino o certificazione equipollente che faccia pubblica fede sulla data di nascita ove la stessa non sia indicata nel provvedimento di affidamento temporaneo.

Contributo a Sostegno della Maternità

È un contributo che si aggiunge all'indennità di maternità riconosciuta ai sensi dell'art. 44 del Regolamento Unitario.

CHI PUÒ RICHIEDERLO

Dottoresse Commercialiste alle quali è riconosciuta l'indennità di maternità per l'evento nascita, adozione ed affidamento preadottivo o temporaneo.

QUANTO SPETTA

Il contributo è pari a 1/12 dell'80% del reddito netto professionale dichiarato nell'anno precedente a quello dell'evento. L'importo del contributo non può essere inferiore a euro 1.780,00 **se l'evento nascita avviene nell'anno 2022.**

In ogni caso la somma del contributo e dell'indennità di maternità riconosciuta non può superare € 25.953,20.

QUANDO E COME RICHIEDERLO

La Cassa procede d'ufficio al riconoscimento del contributo a seguito del provvedimento di attribuzione dell'indennità di maternità.

COME SI CALCOLA

L'importo da corrispondere è pari a 1/12 dell'80% del reddito netto professionale dichiarato ai fini fiscali nell'anno precedente a quello dell'evento, con un minimo garantito di Euro 1.780,00 (eventi 2022). La somma del contributo a sostegno della maternità e dell'importo calcolato ai sensi dell'art.70 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 non può, comunque, eccedere il limite massimo previsto dallo stesso articolo 70 (Es. anno 2022 Euro 25.953,20). **Al momento della liquidazione del contributo viene applicata una ritenuta d'acconto del 20%, salvo che non si benefici di un regime fiscale agevolato. Per il riconoscimento del diritto al contributo a sostegno della maternità non occorre presentare alcuna domanda. La Cassa, a seguito del riconoscimento dell'indennità di maternità o del contributo complementare all'indennità di maternità, provvede d'ufficio alla definizione dello stesso.**

Contributo Complementare all'Indennità di Maternità

È un contributo erogato in caso di gravidanza, adozione o affidamento preadottivo o temporaneo.

CHI PUÒ RICHIEDERLO

Dottoresse Commercialiste, in possesso della partita Iva e dell'iscrizione all'Albo professionale nel periodo indennizzabile (due mesi antecedenti l'evento e i tre mesi successivi) iscritte alla Cassa o che hanno presentato la domanda di iscrizione, che hanno percepito o hanno diritto a percepire l'indennità di maternità presso un altro Ente di previdenza obbligatoria per l'evento nascita, adozione ed affidamento preadottivo o temporaneo.

QUANTO SPETTA

Il contributo è pari alla differenza tra l'importo calcolato a titolo di indennità di maternità che avrebbe erogato la Cassa in assenza del medesimo diritto maturato presso altra Gestione previdenziale obbligatoria e l'indennità percepita o alla quale si ha diritto, in forza dell'iscrizione presso altro Ente di previdenza obbligatoria. In ogni caso la somma del contributo e dell'indennità di maternità riconosciuta **non può essere inferiore a € 5.190,64 o superiore a € 25.95,20.**

QUANDO E COME RICHIEDERLO

Il contributo deve essere richiesto, a pena di inammissibilità, entro due anni dall'evento utilizzando esclusivamente il servizio online DCM – Domanda di contributo complementare all'indennità di maternità allegando la seguente documentazione:

- fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità.

Se la domanda viene presentata per l'evento nascita:

- copia certificato di assistenza a parto;
- attestazione della somma dell'importo calcolato ai sensi del Capo III, X e XI del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e della retribuzione del lavoro per i riposi giornalieri di cui all'art. 39 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 rilasciata ad un anno dall'evento nascita dal soggetto che le ha liquidate.

Se la domanda viene presentata per adozione o affidamento preadottivo:

- copia autentica del provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo e il certificato di nascita del bambino o certificazione equipollente che faccia pubblica fede sulla data di nascita ove la stessa non sia indicata nel provvedimento di adozione;
- attestazione della somma dell'importo calcolato ai sensi del Capo III, X e XI del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e della retribuzione del lavoro per i riposi giornalieri di cui all'art. 39 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 **rilasciata ad un anno dall'ingresso nel nucleo familiare** dal soggetto che le ha liquidate.

Se la domanda viene presentata per affidamento ai sensi della legge 184/83 (affidamento non preadottivo):

- copia autentica del provvedimento di affidamento contenente la durata dello stesso e il certificato di nascita del bambino o certificazione equipollente che faccia pubblica fede sulla data di nascita ove la stessa non sia indicata nel provvedimento di affidamento temporaneo;
- attestazione della somma dell'importo calcolato ai sensi del Capo III, X e XI del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e della retribuzione del lavoro per i riposi giornalieri di cui all'art. 39 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 **rilasciata ad un anno dalla data di affidamento o alla data di termine dell'affidamento se inferiore ad un anno** dal soggetto che le ha liquidate.

Se la domanda viene presentata per interruzione della gravidanza avvenuta non prima del terzo mese:

- copia del certificato medico rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica che ha fornito le prestazioni sanitarie, comprovante che l'interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, è avvenuta **non prima del terzo mese di gravidanza;**

Se la domanda viene presentata per interruzione della gravidanza avvenuta dopo il compimento del sesto mese:

- copia del certificato medico rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica che ha fornito le prestazioni sanitarie, comprovante che l'interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, è avvenuta **dopo il compimento del sesto mese di gravidanza.**

Interruzione di Gravidanza

E' un importo riconosciuto in caso di interruzione della gravidanza.

CHI PUÒ RICHIEDERLO

Dottorresse Commercialiste, in possesso della partita Iva e dell' iscrizione all'Albo professionale nel periodo indennizzabile (data dell'evento) iscritte alla Cassa o che hanno presentato la domanda di iscrizione.

In caso di interruzione di gravidanza intervenuta dal 61^giorno di gestazione, il contributo non è riconosciuto qualora sussista il medesimo diritto in capo a un altro Ente di Previdenza.

QUANTO SPETTA

L'importo varia a seconda del momento in cui avviene l'interruzione della gravidanza:

- a) **dall'inizio della gravidanza fino al 60^giorno è pari a € 1.038,13 (1/5 dell'importo minimo dell'indennità di maternità).** In tal caso, spetta un contributo fisso, indipendente dal reddito dichiarato. Tale contributo è pari ad 1/5 dell'importo minimo dell'indennità di maternità previsto per l'anno in cui è avvenuta l'interruzione di gravidanza. Esempio: interruzione di gravidanza verificatasi nel 2022, indennità spettante pari a Euro 1.038,13 (Euro 5.190,64 / 5);

- b) **dal 61^giorno della gravidanza e fino al termine del 6^mese è pari a 1/12 dell'80% del reddito netto professionale dichiarato nell'anno precedente l'interruzione.** Esempio: interruzione di gravidanza verificatasi nel 2022, con reddito netto professionale dichiarato nell'anno 2021, periodo d'imposta 2020, pari a Euro 50.000,00, indennità spettante pari a Euro 3.333,34 (Euro 50.000,00 × 80% / 12). In ogni caso, l'indennità riconosciuta non può essere per l'anno 2022 (importo minimo assicurato), inferiore ad Euro 1.038,13 né superiore ad Euro 5.190,64 (importo massimo coperto);

- c) **dall'inizio del 7^mese di gravidanza è pari a 5/12 dell'80% del reddito netto professionale dichiarato nell'anno precedente l'interruzione.** Esempio: interruzione di gravidanza verificatasi nel 2022 con reddito netto professionale dichiarato nell'anno 2021, periodo d'imposta 2020, pari a Euro 50.000,00, indennità spettante pari a Euro 16.666,67. In ogni caso, l'importo non può essere inferiore a € 5.190,64 o superiore a € 25.953,20.

Tale istituto, in quanto sostitutivo del reddito professionale (art. 6, D.P.R. n. 917/86), è sottoposto al medesimo regime fiscale.

QUANDO E COME RICHIEDERLA

Nel caso a) la richiesta deve essere effettuata entro il termine perentorio di un anno dalla data di interruzione della gravidanza utilizzando esclusivamente il servizio online DIM – Domanda di indennità di maternità, allegando la seguente documentazione:

- fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità;
- certificato medico attestante la data dell'interruzione della gravidanza con l'indicazione della data di ultima mestruazione.

Per i casi b) e c) la richiesta deve essere effettuata entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di interruzione della gravidanza utilizzando esclusivamente il servizio online DIM – Domanda di indennità di maternità, allegando la seguente documentazione:

- fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità.

Se la domanda viene presentata per la tipologia b):

- copia del certificato medico rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica che ha fornito le prestazioni sanitarie, comprovante che l'interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, è avvenuta non prima del terzo mese di gravidanza.

Se la domanda viene presentata per la tipologia c):

- copia del certificato medico rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica che ha fornito le prestazioni sanitarie, comprovante che l'interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, è avvenuta dopo il compimento del sesto mese di gravidanza.